

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

IL REVISORE UNICO

Verbale n. 14 Data 31/07/2017	OGGETTO: Parere sulla proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 21/07/2017 avente ad oggetto: “Variazione di assestamento generale” Parere sulla proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 21/07/2017 avente ad oggetto: “Verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio”
----------------------------------	--

L'anno duemilaciasette, il giorno 31 del mese di Luglio, alle ore 11.00, il Revisore Unico esprime il proprio parere in merito alla proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 21/07/2017 avente ad oggetto: **“Variazione di assestamento generale”** e in merito alla proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 21/07/2017 avente ad oggetto: **“Verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio”**;

Richiamato l'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce che:

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione e' allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate e' possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.

Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo e' equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

Visto il Principio contabile applicato concernente la Programmazione del Bilancio, allegato n. 4/1 del DLgs 118/11;

Visto il paragrafo 4.2 del suddetto principio, ai sensi del quale, tra gli strumenti di programmazione degli enti locali è previsto, alla lettera g), lo schema di delibera di assestamento del bilancio e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;

Esaminate le proposte di Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 21/07/2017 avente ad oggetto:

“Variazione di assestamento generale” e la proposta Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 21/07/2017 avente ad oggetto: **“Verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio”**.

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, commi 4 e 5, del d.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che:

- a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle previsioni;
- b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;

Accertato il rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio di bilancio;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulle proposte di deliberazione di cui all'oggetto.

La seduta si è conclusa alle ore 12.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL REVISORE UNICO

Dott. Valter Tomaso Antonio Varruciu

